

BGer 1C_5/2011 vom 30. Mai 2011

Bundesgericht, 2011-05-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_5_2011

FR: TF 1C_5/2011 du 30 mai 2011

IT: TF 1C_5/2011 del 30 maggio 2011

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (cfr. art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei ricorsi (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii).

E. 1.2

Giusta l' art. 82 lett. a LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico. Il rimedio del ricorso in materia di diritto pubblico è dato anche nel campo della pianificazione del territorio, come è qui il caso. La LTF non prevede infatti un'eccezione al riguardo e l' art. 34 cpv. 1 LPT stabilisce che i rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (cfr. DTF 133 II 353 consid. 2 e 3.3, 409 consid. 1.1).

I ricorrenti hanno quindi presentato a torto un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Tuttavia, la designazione erronea del gravame non pregiudica i loro interessi, se lo stesso adempie le condizioni di ricevibilità del ricorso in materia di diritto pubblico, rimedio in concreto effettivamente esperibile (DTF 133 II 396 consid. 3.1). Ora, il gravame adempie i requisiti degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 LTF e 100 cpv. 1 in relazione dell'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF ed è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. La legittimazione dei ricorrenti giusta l' art. 89 cpv. 1 LTF, proprietari dei fondi interessati, è pacifica.

E. 2.1

I ricorrenti lamentano la violazione del principio della buona fede. Asseriscono che, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, nel 1994 il Municipio aveva in particolare dichiarato di impegnarsi ad adottare e a sostenere "la decisione davanti alle autorità cantonali di aumento del 10 % dell'indice di sfruttamento esistente dell'1,2 nell'ambito della decisione generale sugli indici", oltre a un ulteriore abbuono del 20 % per una possibile edificazione secondo un piano di quartiere. Fondandosi su tale impegno essi avrebbero in seguito ritirato un loro ricorso pendente dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio contro il piano particolareggiato PP1. L'attuale inserimento dei fondi part. n. 1886 e 1968 nella zona residenziale intensiva R5, in cui è previsto un indice di sfruttamento massimo dell'1,1, stabilito con la revisione del piano regolatore, disattenderebbe quindi l'accordo del 1994 e violerebbe l'invocato principio.

E. 2.2

L' art. 9 Cost. istituisce un diritto fondamentale del cittadino ad essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. In materia di diritto amministrativo, tale principio tutela l'amministrato nei confronti dell'autorità, quando,

assolte determinate condizioni, il medesimo abbia agito conformemente alle istruzioni e alle dichiarazioni di quest'ultima. Il principio tutela in particolare la fiducia riposta in un'informazione ricevuta dall'autorità o in suo determinato comportamento suscettibile di destare un'aspettativa legittima, quando l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta riguardo a determinate persone, quand'essa era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando non siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio dell'informazione stessa (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

E. 2.3

La Corte cantonale ha rettamente rilevato che la competenza per adottare una modifica del piano regolatore spettava al Consiglio comunale e quella per approvarlo al Consiglio di Stato (cfr. art. 34 e 37 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990). A ragione ha quindi negato che l'esposto impegno del Municipio fosse suscettibile di fare nascere nei ricorrenti un'aspettativa tutelabile sotto il profilo giuridico (cfr. DTF 102 Ia 331 consid. 3). I ricorrenti invero riconoscono che il Municipio non poteva garantire loro l'adozione finale dei provvedimenti pianificatori concordati, ma gli rimproverano di non avere sottoposto alle autorità competenti un progetto di variante conforme all'accordo, che sarebbe sicuramente stato approvato. Sta di fatto, che non rientrava nelle competenze del Municipio rilasciare assicurazioni vincolanti sul futuro aumento dei parametri edificatori dei fondi e che i ricorrenti, patrocinati da un avvocato, in buona fede non potevano farvi affidamento. D'altra parte, è quantomeno dubbio che l'aumento dell'indice di sfruttamento prospettato dall'esecutivo comunale nell'ambito della convenzione in occasione di una futura modifica del piano regolatore sarebbe stato approvato senza alcuna obiezione dalle autorità competenti. Ciò, ove si consideri che nel preavviso del 10 agosto 2001 l'autorità cantonale aveva ritenuto ingiustificato l'incremento dell'indice di sfruttamento all'1,3 per la zona R5d. La censura è quindi infondata.

In tali circostanze, ritenuto che il Municipio non era competente a rilasciare ai ricorrenti assicurazioni vincolanti in tal senso, pure le critiche di denegata giustizia e di violazione del divieto dell'arbitrio, per il fatto che l'esecutivo comunale non ha ancora dato seguito all'accordo concluso nel 1994, risultano infondate e non devono essere esaminate oltre.

E. 3.1

I ricorrenti fanno valere una violazione del principio dell'uguaglianza giuridica, lamentando il mancato inserimento dei loro fondi nella zona residenziale intensiva speciale R5d in cui è previsto un indice di sfruttamento dell'1,2. Rilevano che tale parametro pianificatorio era già vigente in passato ed era stato concesso ad altri proprietari. Esso era inoltre stato loro assicurato mediante il citato accordo del 1994 e rappresenterebbe un incremento minimo considerata la superficie complessiva dei fondi interessati. Sostengono di essere gli unici penalizzati dalla nuova normativa pianificatoria e richiamano gli indici di sfruttamento maggiori di cui beneficerebbero i comparti vicini e il fatto che la loro proprietà sarebbe anche attraversata da un passaggio pubblico a favore del vicino centro commerciale.

E. 3.2

Premesso che, come rettamente esposto dalla Corte cantonale, il principio dell'uguaglianza giuridica ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori

e si identifica in sostanza con il divieto dell'arbitrio (cfr. DTF 115 Ia 384 consid. 5b), i ricorrenti non si confrontano con il considerando n. 5 del giudizio impugnato. La Corte cantonale ha infatti puntualmente spiegato per quali motivi l'attribuzione dei fondi part. n. 1886 e 1968 alla zona R5 era fondata su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli e perché la situazione dei comparti confinanti R5d e AEP presentava caratteristiche diverse. Le critiche generiche sollevate dai ricorrenti, che non si confrontano con le argomentazioni addotte dai giudici cantonali, disattendono le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e sono pertanto inammissibili (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 134 II 244 consid. 2 e rinvi).

E. 4

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF). Non possono essere attribuite ripetibili al Comune di Mendrisio (art. 68 cpv. 3 LTF ; DTF 134 II 117 consid. 7).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.